**Istituto Comprensivo 04** P.te Crencano – Quinzano - Avesa
(Scuola dell'infanzia - primaria- secondaria I grado)
**Via Santini 74 37124 VERONA Tel.045/8340224-8340930 Fax 045/914257**
codice fiscale 93185080236 codice meccanografico: VRIC87600L
VENETO Ambito 0001 Verona Nord VEN0000001
Mail:VRIC87600L@ISTRUZIONE.IT Pec: VRIC87600L@PEC.ISTRUZIONE.IT
*www.pontecrencanoquinzanoavesa.gov.it*

# REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

**Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del vigente Regolamento di Istituto**

## IL SIGNIFICATO DI QUESTO REGOLAMENTO

La scuola, spazio fondamentale di formazione, inclusione e accoglienza, rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento, vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso,è l'ambito in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con i pari e i momentanei insuccessi.
Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute.

Il benessere fisico, come noto, non è determinato solo dall'assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma dipende anche da variabili soggettive, quali l'autostima, la visione che l'individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle esperienze vissute a la scuola.

La scuola, in sinergia con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare, affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro progresso di crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone in atto misure sia educative e formative, che specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare quanto mina il benessere dei singoli alunni.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il seguente **Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo** sono strumenti ed espressioni di tale volontà. In particolare questo Regolamento risponde alle *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* delineate dalla **Legge del 29 maggio 2017, n. 71**, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017.

## CHE COS'E' IL BULLISMO?

Per **bullismo** si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la "vittima".

**Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata.**

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del **bullo**, quelli della **vittim**a e anche di chi assiste, gli **osservatori**.

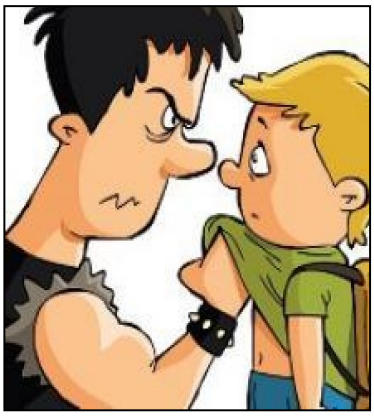

**Il bullo** è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il bullo nella sua azione è spesso rafforzato dal gruppo dei **bulli gregari** (o bulli passivi), che gli offrono il loro sostegno anche senza intervenire direttamente.

La **vittima passiva** subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale...); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, in disparte dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a instaurare amicizie. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.

Esiste anche la **vittima provocatrice,** che si riconosce perché richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intero gruppo.

Di frequente gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei (**gli osservatori**), i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per il timore di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

Affinché si possa parlare di bullismo, vanno rilevati i seguenti requisiti:

- **i protagonisti** sono **bambini o ragazzi** che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- **l'intenzionalità**: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono **intenzionali,** al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- **la pianificazione**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati, per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- **la persistenza nel tempo**: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- **l'asimmetria nella relazione**: si evidenzia uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;

- **l'incapacità della vittima di difendersi**: essa è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo, perché teme vendette e ritorsioni;
- **la rigidità**: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **la paura:** sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce, pertanto, subire in silenzio, sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto**: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo ***fisico o verbale*** (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc.) con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti (***bullismo psicologico***); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (***bullismo strumentale***);
- **bullismo indiretto**: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e di calunnie sul suo conto (***bullismo sociale***); rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (***bullismo manipolativo***).

## CHE COS'E' IL CYBERBULLISMO?

La preadolescenza (10-14 anni) è di sicuro il momento in cui si manifesta in modo più intenso l'attrazione dei ragazzi verso le nuove tecnologie; il passaggio alla scuola secondaria di I grado, l'aumento dell'autonomia negli spostamenti, la forte pressione sociale esercitata dal gruppo di coetanei, l'avvio della pubertà, con i relativi importanti cambiamenti fisici, sono tutti elementi che spingono i ragazzi a diventare fruitori quotidiani di tecnologia, soprattutto attraverso social network e smartphone. Negli ultimi anni sembra sempre più anticipato l'approccio dei bambini con le nuove tecnologie: spesso è il regalo preferito per la promozione, per eventi religiosi, in età pari ai 9/10 anni.

Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato che i ragazzi imparano velocemente, copiando il comportamento dei loro genitori e dei compagni. Gli alunni di oggi hanno ottime competenze tecniche, ma, allo stesso tempo, mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali come della consapevolezza dei rischi del mondo digitale.
I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani, dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significhi il cybermobbing (aggressione/pressione attraverso le nuove tecnologie) per le vittime. Va, inoltre, segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente.

Il **fenomeno del cyberbullismo** viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 "*Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo*" (art.1).

Questa forma di bullismo (***bullismo elettronico***) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (*e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete…*), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- **l'anonimato**: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi sia il bullo;
- **mancanza di feedback emotivo**: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca; questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti**: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano con maggiore incidenza nel cyberbullismo le seguenti situazioni:

- ***Flaming***: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- ***Harassment***: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- ***Cyberstalking***: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- ***Denigrazione***: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- ***Outing estorto***: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog (pagina web) pubblico;
- ***Impersonificazione***: insinuazione all'interno dell'account (profilo di un utente) di un'altra persona, con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- ***Esclusione***: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- ***Sexting***: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- ***Cyberbashing o happy slapping*:** aggressioni che hanno inizio nella vita reale e poi continuano in rete

**RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

ll bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "*Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "*Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;

- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "*Statuto delle studentesse e degli studenti*" e "*Patto di Corresponsabilità*";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo*";
- dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.

**RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE**

***IL DIRIGENTE SCOLASTICO***

- individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyber bullismo e un'equipe antibullismo da esso coordinata;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nel territorio, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali e altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

***IL REFERENTE con il supporto del TEAM DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"***

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina, con il supporto dell'equipe antibullismo, le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste, sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con l'eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, reti, per realizzare progetti di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "*Safer Internet Day*"( cadenza annuale, nel mese di febbraio, con data variabile)

***IL COLLEGIO DOCENTI***

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

***IL TEAM DOCENTI / IL CONSIGLIO DI CLASSE***

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe; nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

***IL DOCENTE***

- intraprende azioni congruenti ai propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

***I GENITORI***

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

***GLI ALUNNI***

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
  - rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
  - sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o di documentazione e, comunque, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.
  -

**L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO**

**Fino al compimento dei 14 anni,** i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis, saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. **Dai 14 ai 18 anni,** i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta.
Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali, tuttavia, rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, **la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie**, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale, **l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori**.

La scuola adotta sanzioni disciplinari in conseguenza dell'atto di bullismo o di cyberbullismo ed esse riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo **non sono in nessun caso accettati**.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla **rieducazione ed al recupero** dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Spesso si incorre in pensieri e opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare".

Va sottolineato che esistono **implicazioni legali** di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su una compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico).

L'**alleanza fra adult**i è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

**SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO o CYBERBULLISMO**

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico.
Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyber bullismo, è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. *minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali"*) dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La scelta dell'Istituto Comprensivo n. 4 VR Ponte Crencano Quinzano Avesa di **vietare l'utilizzo di smartphone e/o tablet durante il tempo scuola**, fatta eccezione in casi in cui sia concessa l'autorizzazione da parte del personale della scuola per fini didattico-educativi secondo "*Le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"* emanate dal MPI il 15 marzo 2007, aiuta a contenere la viralizzazione di contenuti nocivi dalla difficoltà per i ragazzi di agire sul web.

A tal proposito si ribadisce che qualora lo studente accendesse o utilizzasse il cellulare (o altri dispositivi affini) durante il tempo scuola, senza autorizzazione del docente per attività didattica, questo comporterà il suo ritiro immediato e temporaneo da parte del docente e la riconsegna solo al genitore o suo delegato.
L'uso improprio di telefono cellulare, smarthphone e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d'istruzione e attività extracurricolari) e del web in caso di attività didattiche che ne richiedano

l'utilizzo a scuola. comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento.

**PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti**

Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe
Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, team ed eventuali altri educatori

- Raccolta di informazioni sull'accaduto.
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase *è importante astenersi dal formulare giudizi*; è piuttosto necessario *creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto* che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.
- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità.
- Comunicazione al Dirigente Scolastico ( telefonicamente, in forma scritta o in presenza).

**SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine**

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- si apre un protocollo con uso di apposita modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo:

- non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

**TERZA FASE: azioni e provvedimenti**

- Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile.
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, sportello benessere, altri).
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove.
- Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe.
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo.
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo.
- Valutazione di un intervento personalizzato:
  - obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
  - sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
  - imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
  - nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne, **è possibile rivolgere** al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, **un'istanza di ammonimento nei confronti del minore,** autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.
  - in caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (**solo per soggetti ultra quattordicenni**): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria

(questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori FVG.

- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

**NB.** *Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a:* ***cyberbullismo@gpdp.it***.

**Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.**

Esempi:

| | | |
|---|---|---|
| **Rispetto degli altri**<br><br>Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali | **INFRAZIONE**<br><br>Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti;<br>atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli<br><br>**ATTENZIONE**<br>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggeria istantanea, ecc. | **QUANDO PUÒ SCATTARE LA SANZIONE?**<br><br>La sanzione potrebbe scattare al primo episodio, se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti<br><br>*Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo*<br>*Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg*<br>*Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg*<br>*Se reato: procedura perseguibile d'ufficio* |
| **Rispetto degli altri**<br><br>Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali | **INFRAZIONE**<br><br>Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui;<br>utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.<br><br>**ATTENZIONE**<br>Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggeria istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI. | **QUANDO PUÒ SCATTARE LA SANZIONE?**<br><br>La sanzione può scattare già al primo episodio, se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti<br><br>*Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo*<br>*Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg*<br>*Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg*<br>*Se reato: procedura perseguibile d'ufficio* |
| **Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute** | **INFRAZIONE**<br><br>Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne ...)<br><br>**ATTENZIONE**<br>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggeria istantanea.<br>I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. E' importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare,<br>cancellare foto, video, ecc.) | **QUANDO PUÒ SCATTARE LA SANZIONE?**<br><br>La sanzione può scattare già al primo episodio, se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.<br><br>*Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo*<br>*Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg*<br>*Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg*<br>*Se reato: procedura perseguibile d'ufficio* |

**QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio**

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
• provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

## CONCLUSIONI

Il presente Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo è solo una delle azioni del processo antibullismo che il nostro Istituto Comprensivo ha messo in atto.

Siamo infatti consapevoli che, per avere successo, una politica antibullismo deve intervenire su tutte le dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa; deve inoltre svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25 ottobre 2018 con delibera n. 43
Costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto

**APPENDICE (solo per la scuola)**

**SCHEMA GENERALE PROCEDURA PER LA SCUOLA**
**Specifica per cyberbullismo – Legge 71/2017 art.5 FASE A**

**– Ascolto, accoglienza e definizione del caso**

| AZIONI DOCENTI E DS | TEMPI |
|---|---|
| **1. Verifica e prima raccolta di informazioni**<br>(dai compagni / da chi è coinvolto / dai colleghi / dal Dirigente) A solo scopo informativo e di conferma dell'episodio | Entro 24/48h |
| **2. Comunicazione al Dirigente Scolastico**<br>In primis telefonata, poi anche in forma scritta | Entro 24/48h |
| **3. Verifica se ci sono gli estremi di reato procedibile d'Ufficio oppure situazione di pregiudizio**<br>In caso di dubbio breve confronto telefonico per avere conferme circa la necessità di procedere con una denuncia<br>(Ufficio del Garante | Entro 24/48h |
| **4. Condivisione con gli insegnanti**<br>Consiglio di classe straordinario presieduto dal Dirigente Scolastico | Entro 24/48h |

**FASE B**
**Situazioni di pregiudizio**
**(esclusi i reati procedibili d'Ufficio)**

| AZIONI | TEMPI |
|---|---|
| **1. PRIME AZIONI URGENTI DI TUTELA**<br>**a.** Colloquio e/o convocazione ragazzo/a<br>**b.** Informativa e convocazione dei genitori ai sensi dell'Articolo 5 L.71/2017 nei casi di Cyberbullismo<br>**c.** Convocazione di un consiglio di classe straordinario | Entro 1/2 giorni |
| **d.** Informazioni alla classe per evitare la diffusione di informazioni<br>**e.** Segnalazione alla Polizia Postale di eventuale materiale on-line da rimuovere (ad esempio immagini o video on-line) | Entro 3/4 giorni |

**FASE C**
**FASE C**
**REATI procedibili d'Ufficio**

| | |
|---|---|
| **1. DENUNCIA PRESSO AUTORITÀ GIUDIZIARIA**<br>**a.** Per iscritto e senza ritardo<br>**b.** Presentata da chi "ha avuto la notizia di reato" (insegnante, collaboratore ATA,...) insieme al Dirigente (preferibile) o solo da chi ha avuto la notizia di reato<br>**c.** Eventuale confronto telefonico per avere conferma circa la modalità di presentazione della denuncia (Ufficio del Garante/riferimenti Nazionali) ai soggetti sotto indicati | Entro 24/48h |

| | |
|---|---|
| **2. COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI**<br>**a.** Mantenimento dei rapporti/dell'informativa con i genitori collaborativi<br>**b.** Convocazione scritta ai genitori, se non collaborativi o "latitanti"<br>**c.** Eventuale segnalazione ai servizi sociali territoriali, previa comunicazione ai genitori<br>**d.** Segnalazione ai servizi sociali territoriali, anche senza il consenso dei genitori, se il pregiudizio permane<br>**e.** Segnalazione alla Procura presso il tribunale per i Minori, se il pregiudizio per il minore permane e nessuno si è ancora attivato a sua tutela | Entro 2/3 settimane<br><br>Entro 3/5 settimane |
| **3. AZIONI DI FORMAZIONE E PREVENZIONE IN CLASSE**<br>**a.** Accoglienza e dialogo/ascolto nei confronti della vittima (che percepisca la disponibilità degli insegnanti ad ascoltare)<br>**b.** Percorsi di sensibilizzazione e formazione per tutta la classe (attività pratiche, giochi di ruolo, ecc.). Eventuale proposta di percorsi formativi di prevenzione articolati e pluriennali<br>**c.** Eventuali attività di sostegno specifiche (incontri con psicologi/esperti/Polizia Postale) rivolti a tutta la classe o a tutta la scuola | Entro 6/8 settimane |

| | |
|---|---|
| **2. DOVE PRESENTARE LA DENUNCIA**<br><br>Presso i Carabinieri (autorità più vicine territorialmente)<br>Presso la Polizia Postale delle Comunicazioni<br>Presso la Procura della Repubblica – presente nei capoluoghi di Provincia | Entro 24/48 h |
| **2. CONTENUTI DELLA DENUNCIA** *(Articolo 332 del Codice di procedura penale)*<br><br>Esposizione degli elementi fondamentali del fatto: descrizione oggettiva dei fatti, di quello che si è osservato (in caso di foto o video la descrizione dettagliata dei contenuti visti) o di quello che è stato riferito. Nessun commento o giudizio.<br>Il giorno dell'acquisizione della "notizia" e altri elementi che abbiano riferimenti temporali (qualcuno che giorni prima abbia riferito episodi simili o abbia accennato o segnalato il fatto) e le fonti di prove già note (chi può riferire, scritti, disegni, foto, ...).<br>Quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito (autore), della persona offesa (vittima) e di altre persone che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. | Entro 24/48 h |

| | |
|---|---|
| **d.** Eventuale sportello di ascolto in orario scolastico | |
| **4.AZIONI DI SOSTEGNO INDIVIDUALE ATTIVABILI**<br><br>**a.** Percorso di sostegno psicologico specifico, con figure interne alla scuola<br>**b.** Percorso di sostegno psicologico specifico, organizzato in accordo con i Servizi Sociali territoriali<br>**c.** Azione educativa individuale o altre azioni concordate con i servizi sociali (supporti o attività specifiche, etc)<br>**d.** Attività di sostegno al nucleo familiare – gestite e concordate con i Servizi Sociali Territoriali. | Entro 1 o 2 mesi |
| **5. INTERVENTI CON I GENITORI DI TUTTA LA CLASSE**<br>**a.** Incontri informativi con tutti i genitori<br>**b.** Laboratori e attività pratiche | Entro 2/3 mesi |

| | |
|---|---|
| **3.UTILIZZO DELLA MODULISTICA**<br><br>È molto utile predisporre una modulistica per la denuncia. Se più persone sono tenute alla denuncia (ad es. insegnante e dirigente), si può redigere anche un unico atto. | |
| **4.INFORMAZIONE AI COLLEGHI DELLA CLASSE**<br><br>Può essere opportuno informare, <u>previo consenso dei Carabinieri/ del PM per non pregiudicare le indagini</u>, tutti gli insegnanti della classe che è stata presentata una denuncia e quale sia il suo contenuto – valutando se sia il caso di specificare anche gli alunni coinvolti o meno. | |